



COMUNE DI

DARFO BOARIO TERME

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

Adottato con deliberazione di C.C. n° 115 del 20. 12. 2001.
Modificato con deliberazione di C.C. n° 090 del 28. 12. 2005

CAPITOLO I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 01 Ente gestore dell'acquedotto

Il Comune di Darfo Boario Terme gestisce in economia il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale.

Il regolamento disciplina la gestione dell'uso dell'acqua potabile, nel rispetto dei criteri e delle norme generali in materia, per un razionale uso ai fini civili e produttivi avendo presente lo scopo di favorire e garantire il massimo risparmio e la migliore utilizzazione delle acque.

Principale obiettivo dell'Amministrazione Comunale, considerato che l'acqua è un bene limitato ed essenziale per la collettività, è la corretta gestione dei processi d'approvvigionamento, potabilizzazione e controllo, distribuzione e fornitura in armonia con la legislazione vigente.

Il presente Regolamento determina le norme per la concessione e l'uso dell'acqua potabile agli utenti, nel rispetto della normativa vigente.

Art.02- Vigilanza igienica

La sorveglianza igienica sul servizio è affidata all'A.R.P.A o altro ente preposto, il quale disporrà periodici controlli sulla potabilità dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale, mediante analisi chimico-batteriologiche da effettuarsi dal Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi.

Art. 03- Direzione e sorveglianza tecnica

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale sono affidate all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale vigilerà a che gli impianti siano mantenuti sempre in perfetta efficienza, onde assicurare la continuità nella erogazione dell'acqua, proponendo all'Amministrazione comunale quei provvedimenti che comportino onere di spesa.

Nell'Ufficio Tecnico Comunale deve essere conservata copia dei tipi rappresentanti tutte le condutture dell'acquedotto e i principali manufatti, disegni planimetrici, sezioni, ecc....

Art. 04 - Manutenzione degli impianti

Le operazioni riguardanti l'ordinaria manutenzione degli impianti e quelle d'installazione di nuove prese sono effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato. Nuove diramazioni ed opere di straordinaria manutenzione potranno essere affidate in appalto a ditte specializzate nel rispetto delle norme, condizioni e modalità contenute nel relativo capitolo speciale d'appalto.

CAPITOLO II - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO

Art. 05 - Fontanelle pubbliche

La distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione è fatta gratuitamente mediante fontanelle appositamente installate dal Comune.

Art. 06 - Uso delle fontanelle

È fatto assoluto divieto di:

- attingere o derivare acqua dalle fontanelle pubbliche mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, ecc...., oppure riempire botti, od altri grossi recipienti;

- attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per innaffiare orti, giardini ecc....lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, ecc....
- attingere acqua ed usare direttamente le fontane od altre attrezzature pubbliche, non predisposte allo scopo per lavare e sciacquare panni.

Art. 07 – Eccezioni nell'uso delle fontanelle

In casi del tutto particolari, e con apposita motivata autorizzazione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente articolo.

Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.

Art. 08 - Bocche antincendio stradali

Per i servizi antincendio, l'Ufficio Tecnico comunale provvede alla installazione e manutenzione delle bocche antincendio stradali, nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell'acquedotto in armonia con la legislazione vigente dei servizi antincendio.

Art. 09 - Interruzione del servizio in caso di incendio

Verificandosi un incendio, per l'estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, sia essa prelevata dalle bocche pubbliche stradali, sia da quelle eventualmente concesse ai privati a norma del successivo art.43, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell'acqua, chiudendo le prese agli utenti privati e anche le fontanelle pubbliche.

CAPITOLO III - CONCESSIONI

Art.10 Tipo di concessioni

Le concessioni sono continue o temporanee.

Sono continue le concessioni per uso di edifici di civile abitazione pubblici, industriali, artigianali, commerciali, ecc.

Sono temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario.

L'erogazione dell'acqua può avvenire solo col sistema a contatore.

L'Ufficio Tecnico - stante la necessità di garantire l'uso domestico dell'acqua potabile - può concedere l'erogazione per uso allevamento animali, previa dimostrazione di essere iscritti come tali alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, o ad altro elenco ufficiale equipollente per attività¹

Per tali concessioni si applicheranno le norme regolamentari previste per le concessioni continue.

Art.11 Concessione dell'acqua potabile

L'acqua potabile è somministrata, di norma lungo le vie ove esistono le condotte di distribuzione della rete idrica pubblica, nei limiti delle potenzialità esistenti.

L'acqua potabile è fornita ai privati entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Le concessioni sia per uso domestico sia produttivo sono accordate tramite regolari contratti alle

¹ Vedi art.44

condizioni tutte del presente regolamento. Le attuali concessioni sprovviste di regolare contratto dovranno, progressivamente, essere regolarizzate

In caso di necessità detti usi (domestico - produttivo) potranno, essere temporaneamente limitati o vietati alla cittadinanza che, ove possibile, sarà tempestivamente avvisata.

I concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per cause derivanti da forza maggiore o per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, siano temporaneamente privati dell'uso dell'acqua.

Prima di effettuare lavori di manutenzione programmata che comportino interruzione dell'erogazione, gli utenti saranno preventivamente avvisati dal servizio acquedotto.

Nell'esecuzione degli interventi sia per quanto riguarda il preavviso che per quanto riguarda i tempi di esecuzione, dovrà essere rispettata la carta dei servizi.

Art.12 Titolare della concessione²

La concessione per l'erogazione l'acqua è rilasciata, nel caso di utenze singole, al proprietario dell'immobile o alla persona, fisica o giuridica, che detiene o occupa a qualsiasi titolo l'immobile entro il quale avviene l'utilizzo, e che risponderà comunque in solido con il proprietario per gli obblighi contrattuali.

Nel caso di utenze raggruppate la concessione è rilasciata al condominio nella persona dell'amministratore pro-tempore a tal fine autorizzato. Qualora non esista l'amministratore di condominio la concessione è rilasciata ai richiedenti siano essi proprietari o locatari o loro delegati.

Le concessioni di erogazione di acqua per uso produttivo di cui alle attività i cui scarichi sono regolati dalla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da regolamenti, devono essere intestate alle persone fisiche o giuridiche che, di fatto, esercitano l'attività per la quale è richiesta la concessione.

Qualsiasi variazione nella titolarità dell'utenza dovrà essere comunicata all'Amministrazione, al fine di poter procedere al rilascio di una nuova concessione a favore del nuovo soggetto.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto, sia il precedente concessionario.

Art. 13 Richiesta di concessione

Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico del Comune.

La domanda dovrà contenere:

- indicazione del titolare della concessione e sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale;
- il codice fiscale e/o partita I.V.A. del titolare;
- il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, usufruttuario, affittuario, locatario, ecc....);

² Vedi art. 14 comma 2

- l'uso per cui è richiesta la concessione e se non domestica, l'indicazione esatta dell'attività svolta;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che la somministrazione riguarda un immobile non abusivo.
- Nulla Osta del proprietario (per il locatario)
- dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia³, per la tutela generale e particolare dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio.

In caso di concessioni per uso non domestico, potrà essere richiesta copia delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti in materia di tutela ambientale.

Art. 14 Stipulazione del contratto di concessione⁴

Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione redatto su moduli predisposti dall'ufficio contratti.

Il contratto dovrà essere firmato dal titolare della concessione come previsto dall'Art. 12 o da chi appositamente delegato.

Nel caso di utenze raggruppate non costituite in condominio, il contratto sarà stipulato da uno dei fruitori su delega scritta degli altri che saranno comunque tenuti in solido.

Nel caso di Enti Pubblici, istituzionali ed associazioni, nonché proprietà condominiali e società, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, allegando la documentazione formale richiesta dal presente Regolamento.

Le spese di contratto e consequenziali si intendono a carico del concessionario.

Art. 15 Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale con scadenza al 31 Dicembre di ciascun anno. La prima scadenza coincide comunque con il 31 Dicembre dell'anno nel corso del quale il contratto è stipulato.

Il contratto s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario.

In caso di cessazione dell'utenza il titolare dovrà darne immediata notizia all'Ufficio tecnico, e per conoscenza all'ufficio tributi, chiedendo la risoluzione anticipata del contratto.

I contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento seguono la disciplina prevista dallo stesso.

Art.16 - Recesso dal contratto

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico, il quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione del misuratore.

In mancanza di tale disdetta essi restano unici responsabili nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile sia penale.

³ Vedi art. 51

⁴ Vedi art. 12

Art.17 - Subentri ⁵

Nel caso di subentro di un nuovo utente (sia questo familiare o non del precedente intestatario), questi dovrà comunicare la variazione all'ufficio competente allo scopo di provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura. In difetto di ciò, il consumo dell'acqua potrà essere considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge.

Alla stipula del contratto, il Comune può chiedere al nuovo utente la documentazione integrativa o comunque non presentata dal precedente utente.

Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti ad avvisare, entro due mesi, l'ufficio competente allo scopo di provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura.

Gli eredi inoltre sono responsabili, a norma di legge, verso l'Amministrazione di tutte le somme a lei dovute dal titolare deceduto.

Nel caso in cui l'Amministrazione venisse a conoscenza di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente articolo, si provvederà, in assenza di regolarizzazione entro 30 gg. a seguito di diffida, alla sospensione dell'erogazione.

Art. 18 Decorrenza della concessione

La concessione decorre dalla data della stipula del contratto, mentre la fatturazione decorre dal giorno in cui ha inizio l'erogazione.

Art. 19 - Divieto di estensione delle concessioni e di sub concessione

L'acqua fornita ad un immobile deve servire ad uso esclusivo di questo: è quindi vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili.

È altresì vietata al concessionario ogni forma di sub concessione dell'acqua ,anche a titolo gratuito a favore di terzi.

Nel caso in cui l'Amministrazione venisse a conoscenza di inadempienze, rispetto a quanto previsto dal presente articolo, si provvederà alla revoca della concessione.

Art. 20 Revoca della concessione⁶

La concessione può essere revocata per morosità ovvero, nei casi previsti, per inosservanza da parte del concessionario alle norme del presente regolamento.

In tutti i casi di revoca l'Ufficio Tecnico procederà alla rimozione del contatore.

Art. 21 Concessione temporanea

Le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per usi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli, ecc...).

Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue.

⁵ Vedi art. 19

⁶ Vedi art. 17 e art. 19

Le concessioni temporanee saranno rilasciate alle seguenti particolari condizioni:

- il richiedente oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le concessioni continue⁷ dovrà trasmettere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed all'attività per la quale richiede la concessione;
- il richiedente dovrà indicare la durata presunta della concessione che non potrà essere superiore ad un anno;
- è ammesso il rinnovo della concessione su richiesta scritta del concessionario, almeno 30 giorni prima della scadenza prevista.
- l'istituzione di un deposito a garanzia da rimborsare al momento in cui sarà pagata la fattura relativa al consumo. L'importo della garanzia, pari a €250.=, potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale.

CAPITOLO IV – CONDIZIONI TECNICHE

Art. 22 Sistema di somministrazione

L'acqua è somministrata mediante apparecchi misuratori per la rilevazione dei consumi, rispondenti ai requisiti fissati dal DPR del 23 Agosto 1982, n° 854, recepite la Direttiva Comunitaria n° 75/33.

La marca e il tipo di contatore è scelto a giudizio insindacabile del Comune.

Negli edifici di nuova costruzione, secondo le disposizioni in materia di cui alla Legge 05 gennaio 1994 n°36, dovranno essere installati contatori per ogni singola unità abitativa.

La stessa norma si applica anche agli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione salvo i casi in cui non sia tecnicamente possibile.

I contatori ad uso promiscuo già esistenti (per fornitura acqua sia a nuclei familiari sia ad attività produttive) dovranno essere progressivamente regolarizzati in base ai criteri sopraddetti con l'intento di tenere distinti gli usi domestici dagli altri usi.

Ad ogni contatore deve corrispondere una propria rete di condotte interne⁸.

Tutti i contatori, per evitare manomissioni, sono piombati a cura dell'Ufficio Tecnico.

Art. 23 – Ubicazione del contatore

Il contatore sarà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuna e conveniente, avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta ad una facile ispezione ed alla lettura, al riparo sia dal gelo come dalla eccessiva temperatura estiva e, comunque, da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possono produrre e da altri possibili danni.

Di regola, il contatore sarà collocato dentro un pozzetto appositamente costruito in fregio alla sede stradale, in corrispondenza del punto di immissione della condotta di alimentazione, in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell'utente.

⁷ Vedi art. 13

⁸ Vedi art. 41

L'utente, qualora il contatore fosse collocato su proprietà privata, dovrà sempre garantire agli incaricati del Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

Art. 24 - Diametro del contatore e della diramazione.

Il diametro della diramazione e del contatore sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente e compatibilmente con la portata della rete principale.

Qualora l'utente chieda una diramazione e un contatore di diametro diverso e sia tecnicamente accertata la compatibilità della richiesta e la potenzialità della rete in quel punto, l'Ufficio Tecnico procederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del concessionario.

L'Ufficio Tecnico, qualora non ritenga il contatore in essere di diametro adeguato al consumo ne può disporre d'Ufficio la sostituzione a proprie spese e dandone comunicazione all'utente.

E' comunque, in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche delle opere di diramazione, dando di ciò, preavviso di almeno ventiquattro ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua..

Art. 25 Spostamento del contatore

Per particolari esigenze l'utente può chiedere lo spostamento del contatore, che sarà eseguito, una volta esaminata la richiesta, dall'Ufficio Tecnico. Le relative spese, compreso il sopralluogo, saranno a carico dell'utente.

Quando l'Ufficio Tecnico ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conservazione può disporre lo spostamento, a proprie spese, dandone tempestiva comunicazione all'utente che dovrà comunque provvedere a sue spese all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione contatore.

Art. 26 Bocche antincendio

Le concessioni per bocche antincendio sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento.

Le bocche antincendio dovranno essere dotate di apposito contatore.

L'acqua prelevata dalle bocche deve essere utilizzata solo per uso antincendio.

- nel caso di incendio l'utente dovrà dare immediata denuncia all'Acquedotto e produrre la documentazione relativa ed il consumo ulteriore sarà conteggiato a tariffa base.
- I consumi misurati del contatore e non dovuti ad incendio, o riferiti ad incendio non denunciato dall'utente ai sensi del presente comma, saranno fatturati alla tariffa più elevata.

Art. 27 Perdite dopo il contatore

I consumi per eventuali perdite sugli impianti di proprietà del concessionario, sono a carico dello stesso che pertanto dovrà corrispondere l'intero importo dell'acqua misurata dal contatore generale e fatturata secondo le tariffe in vigore. Non saranno in questi casi effettuati ricalcoli di sorta.

Nell'eventualità di perdite interessanti tubazioni interrato che dal contatore vanno alle colonne montanti e come tali occulte, adeguatamente comprovate da documentazione fotografica e fiscale o da autocertificazione, i consumi saranno addebitati nel seguente modo:

- addebito consumo ricostruito in base alla media dei consumi storici degli ultimi tre anni

L'Ufficio Tecnico potrà effettuare sopralluoghi per verificare la veridicità del danno.

Art. 28 Divieto di attacco diretto sulla condotta

E' vietato collegare direttamente le diramazioni della concessione ad apparecchi aspiranti ed eseguire collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'Acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua non potabile secondo le normative vigenti.

Art. 29 - Responsabilità verso terzi

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal contatore o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

L'utente che ne è il responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite d'acqua derivanti da fughe visibili, che il contatore avrà misurato.

Nemmeno per le dispersioni d'acqua dovute al gelo, sarà concesso alcun abbuono sui consumi segnati.

Art.30 Prelievi abusivi

Si considerano abusivi i prelievi effettuati:

- a monte del contatore;
- a valle del contatore ma destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente;
- dalle condotte senza installazione di apposito contatore;
- dalle fontane pubbliche ma destinati ad uso diverso di quello domestico e comunque applicando alla bocca delle fontane pubbliche cannelle di gomma o di altro materiale;
- dalle bocche antincendio stradale effettuato da persone non autorizzate;
- dalle bocche antincendio private se non per spegnimento degli incendi;
- quando è terminato il tempo della concessione temporanea.

I prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

CAPITOLO V - RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 31 – Le condutture

Le nuove condutture vengono di regola poste nelle strade provviste di canalizzazione fognaria.

L'acqua è fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e può essere concessa sia ai proprietari e usufruttuari, che agli affittuari dei medesimi.

Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture, od isolati, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità e sia rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione, ove l'Amministrazione non ritenga che ricorrano le circostanze per dover provvedere in tutto o in parte a carico del Comune all'ampliamento della rete principale di distribuzione.

Le lottizzazioni di terreni o la costruzione di strade private per l'urbanizzazione di aree, devono in ogni caso essere complete di rete idrica di distribuzione a carico dei proprietari interessati. Il Comune avrà diritto di immettersi nella proprietà e nella manutenzione di tale rete e di concedere i singoli allacciamenti alle condizioni generali previste dal presente regolamento.

Art. 32 - Diramazioni dell'acquedotto

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto sono poste normalmente nel suolo comunale.

Qualora esse dovessero essere collocate od estese alle proprietà ed alle strade private su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:

- costruire, nella loro proprietà la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
- lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò fosse imposto da ragioni igienico-sanitario, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall'Ufficiale Sanitario;
- riservare al Comune il diritto di accesso e di passaggio, a piedi e con mezzi rotabili, nonché il diritto di eseguire lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture e dei relativi accessori, in qualunque momento e stagione, senza necessità di preavviso;
- rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che potessero essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Art. 33 - Attraversamento terreni di proprietà di terzi

Qualora, per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere presentata dal richiedente stesso, la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto.

Art. 34 - Danneggiamenti alla rete idrica comunale.

Ogni danneggiamento alla rete idrica comunale, alle vasche e bacini di raccolta causati da persone, imprese o altri devono essere immediatamente segnalati all'ufficio tecnico del Comune, che provvederà immediatamente alla sua riparazione anche ricorrendo ad imprese esterne; le spese sostenute ed i danni causati saranno addebitati a chi ha causato il danno, fatto salvo il diritto del Comune di esperire qualsiasi azione, anche dopo il pagamento delle spese, per interruzione di pubblico servizio qualora sia evidente il dolo.

CAPITOLO VI - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Art. 35 - Definizione di "presa"

Costituiscono la "presa" le opere di derivazione della condotta di distribuzione, fino alla saracinesca, dopo il contatore.

Art. 36 - Proprietà della presa

La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto e, pertanto, tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune.

Art. 37 - Manomissioni alla presa

É assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni, ecc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione.

Art. 38 - Responsabilità sulla presa

L'utente è considerato, come comodatario, responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi (furto, rottura per gelo, ecc....).

Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, l'utente dovrà darne immediato avviso all'Ufficio Tecnico, per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso.

In caso di furto

Art. 39 - Esecuzione della presa

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al rubinetto dopo il contatore, sono eseguite esclusivamente da personale del comune.

Gli scavi, i rinterrati e le opere necessarie, previste ed impreviste, inerenti gli allacciamenti sono a completo carico dell'utente e devono, di norma, essere predisposti ed eseguiti da questi nella forma e con le modalità che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire direttamente tutte le opere inerenti gli allacciamenti preventivandone l'entità e l'importo all'utente.

Art. 40 - Rubinetti di presa e di arresto

All'origine di ogni presa di alimentazione sarà collocato, possibilmente sotto il suolo, accessibile mediante tombino a chiusura in ghisa, un rubinetto di arresto, sigillato coi piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà o potrà usare la chiave.

All'utente è vietato nel modo più assoluto manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto.

All'estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, il Comune collocherà un altro rubinetto di arresto, che anche l'utente potrà manovrare per sue necessità.

Art. 41 - Impianti interni

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori.

La tubazione che sarà posta subito dopo l'apparecchio di misurazione, fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella in arrivo al contatore.

Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:

- non vi dovranno essere collegamenti diretti o comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua, potabile o non, o non condotti di fognature o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc.;
- tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra dei serbatoi, depositi, bacini, tinozze ecc., in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;
- i condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi ecc., devono essere alimentati da speciali cassette, alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno cinque centimetri sul massimo livello delle cassette stesse;

Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, e ad ogni altra eventuale imposta dal Comune, provocherà la sospensione del servizio, fintanto che l'utente non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi del medesimo o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

Art. 42 - Ispezioni e verifiche

Il Comune può, in qualunque ora del giorno, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione e alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili, ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per lui, di permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Il concessionario ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.

Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno un giorno.

CAPITOLO VII - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI GESTIONE E TARIFFE

Art. 43 - Determinazione del costo di gestione

Il costo complessivo di gestione del servizio dell'acquedotto deve essere approvato, con apposito atto, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e deve comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale addetto al servizio acquedotto, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.

Per le quote di ammortamento si applicano le disposizioni di legge.

Per la copertura dei costi di gestione si fa riferimento, per la parte entrata, a qualsiasi provento accertato contabilmente, e per i costi effettivi a tutte le spese impegnate.

Art. 44 - Tariffe

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- uso domestico: si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione e per usi igienici e per altri impieghi domestici ordinari;
- usi non domestici: si considera destinata ad usi non domestici l'acqua utilizzata per attività industriali, artigianali, commerciali, civili non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo;
- allevatori di animali:
 1. gli allevatori di animali sono considerati categoria particolare di utenti, **qualora dimostrino di essere iscritti come tali alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, o ad altro elenco ufficiale equipollente per attività.**
 2. gli allevatori debbono denunciare il numero e la specie di animali allevati ed hanno diritto alle riduzioni, eventualmente previste da norme di legge, dal periodo di fatturazione successivo alla data di presentazione della domanda documentata.
 3. gli allevatori stessi, a termini dell'art. 9 della legge 144/1989, hanno diritto alla riduzione del 50% della tariffa base purché l'acqua fornita sia misurata da contatore ad uso specifico dell'allevamento. La riduzione si applica, in tal caso, su tutto il consumo, fermo restando il diritto del distributore di accertare la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell'allevamento e ad eseguire i relativi controlli.

Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale, annualmente, nel rispetto della normativa vigente. In caso di mancata adozione della delibera si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Reclami

Qualsiasi reclamo per guasti, interruzione del servizio ecc.. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatto per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 46 - Violazione delle norme contrattuali

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento o dal contratto, o dal regolamento comunale d'igiene, o che, comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o dalla rescissione del contratto, salva e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

Art. 47 - Manomissioni dei sigilli

La manomissione dei sigilli ai contatori e a quanto altro posto in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento ⁹, anche il pagamento, delle spese sostenute dall'amministrazione per il ripristino dei sigilli e per la sostituzione del materiale manomesso.

Art. 48 - Divieti e sanzioni

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo al servizio dell'acquedotto di accedere ai locali del serbatoio e/o delle vasche di accumulo, di manomettere e danneggiare saracinesche e qualunque parte dell'impianto, di usare e tenere in deposito chiavi di manovra.

E' pure vietato servirsi delle fontane pubbliche oltre il tempo necessario per riempire recipienti, lavare indumenti ed oggetti sporchi presso le fontane non adibite a tale uso, ed applicare congegni atti ad alterarne il funzionamento oppure tubi di gomma per la condotta dell'acqua a distanza per qualsiasi motivo.

Il contravventore è punito con multa da € 52 a € 550, aggiornabile annualmente dalla Giunta Comunale, oltre alla rifusione dei danni.

Per le contravvenzioni commesse dai minorenni, rispondono gli esercenti la patria potestà.

La stessa penalità si applica per ogni altra infrazione alle norme del presente regolamento, salva l'azione penale nei casi di falsità e frode.

Le contravvenzioni sono accertate e verbalizzate dall'agente incaricato della sorveglianza.

In caso di irregolarità accertate per la seconda volta si farà luogo alla revoca della concessione, ad opera discrezionale dell'Amministrazione Comunale, contro la quale non saranno ammessi ricorsi né gravami di sorta.

Art. 49 - Rimborso delle spese

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese cui possa dar luogo l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

Art. 50 - Variazioni al regolamento ed alle tariffe

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, tutte o parte delle norme del presente regolamento, inserendo disposizioni che riterrà necessarie o opportune nell'interesse pubblico. Coloro che già fruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse. In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate, come previsto nell'articolo 51.

Art. 51- Accettazione del regolamento

Indipendentemente dalla esplicita dichiarazione richiesta nel contesto della domanda di concessione ¹⁰, la presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle

⁹ Vedi art. 48

¹⁰ Vedi art. 13

norme del presente Regolamento e l'accettazione integrale e senza riserve di esse e di quelle che dovessero essere in seguito emanate in materia.

Art. 52 Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti ed entrerà in vigore il 01 gennaio 2002.

Deve ritenersi parte integrante d'ogni contratto di fornitura d'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

INDICE	Pag.	02
Capitolo I Condizioni Generali	Pag.	02
Art. 01 Ente gestore dell'acquedotto	Pag.	02
Art. 02 Vigilanza igienica	Pag.	02
Art.03 Direzione e sorveglianza tecnica	Pag.	02
Art.04 Manutenzione degli impianti	Pag.	02
Capitolo II Distribuzione dell'Acqua per uso pubblico	Pag.	02
Art.05 Fontanelle pubbliche	Pag.	02
Art.06 Uso delle fontanelle	Pag.	02
Art.07 Eccezioni nell'uso delle fontanelle	Pag.	03
Art.08 Bocche antincendio stradali	Pag.	03
Art.09 Interruzione del servizio in caso di incendio	Pag.	03
Capitolo III Concessioni	Pag.	03
Art.10 Tipo di concessioni	Pag.	03
Art.11 Concessione dell'acqua potabile	Pag.	03
Art.12 Titolare della concessione	Pag.	04
Art.13 Richiesta di concessione	Pag.	04
Art.14 Stipulazione del contratto di concessione	Pag.	05
Art.15 Durata del contratto	Pag.	05
Art.16 Recesso del contratto	Pag.	05
Art.17 Subentri	Pag.	06
Art.18 Decorrenza della concessione	Pag.	06
Art.19 Divieto di estensione della concessione e di sub concessione	Pag.	06
Art.20 Revoca della concessione	Pag.	06
Art.21 Concessione temporanea	Pag.	06
Capitolo IV Condizioni Tecniche	Pag.	07
Art.22 Sistema di somministrazione	Pag.	07
Art.23 Ubicazione del contatore	Pag.	07
Art.24 Diametro del contatore e della diramazione	Pag.	08
Art.25 Spostamento del contatore	Pag.	08
Art.26 Bocche antincendio	Pag.	08

Art.27 Perdite dopo il contatore	Pag.	08
Art.28 Divieto di attacco diretto sulla condotta	Pag.	09
Art.29 Responsabilità verso terzi	Pag.	09
Art.30 Prelievi abusivi	Pag.	09
Capitolo V Rete di distribuzione	Pag.	09
Art.31 Le condutture	Pag.	09
Art.32 Diramazioni dell'acquedotto	Pag.	10
Art.33 Attraversamento terreno di proprietà di terzi	Pag.	10
Art.34 Danneggiamenti alla rete idrica comunale	Pag.	10
Capitolo VI Norme tecniche per gli allacciamenti	Pag.	10
Art.35 Definizione di "presa"	Pag.	10
Art.36 Proprietà della presa	Pag.	10
Art.37 Manomissione alla presa	Pag.	10
Art.38 Responsabilità sulla presa	Pag.	10
Art.39 Esecuzione della presa	Pag.	11
Art.40 Rubinetti di presa e di arresto	Pag.	11
Art.41 Impianti interni	Pag.	11
Art.42 Ispezioni e verifiche	Pag.	11
Capitolo VII Determinazione del costo di gestione e tariffe	Pag.	12
Art.43 Determinazione del costo di gestione	Pag.	12
Art.44 Tariffe	Pag.	12
Capitolo VIII Disposizioni finali e penali	Pag.	12
Art.45 Reclami	Pag.	12
Art.46 Violazione delle norme contrattuali	Pag.	12
Art.47 Manomissioni dei sigilli	Pag.	13
Art.48 Divieti e sanzioni	Pag.	13
Art.49 Rimborso delle spese	Pag.	13
Art.50 Variazioni al regolamento ed alle tariffe	Pag.	13
Art.51 Accettazione del regolamento	Pag.	13
Art.52 Efficacia del regolamento	Pag.	14